

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXIII

Berna, 19 gennaio 1950

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.—; semestre fr. 6.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali — S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690

Termine d'opposizione: 19 aprile 1950.

LEGGE FEDERALE

che completa

**quella concernente il soccorso a favore delle imprese private
ferroviarie e di navigazione**

(Del 21 dicèmbre 1949)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 23 e 26 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 1949,

decreta:

I. CREDITO

Art. 1.

¹ Il credito complessivo di 140 milioni di franchi, stanziato per il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione in virtù degli articoli 1 e 15 della legge del 6 aprile 1939, è aumentato a 155 milioni di franchi.

Disposizioni
generali.

² Siffatto credito deve parimente permettere di concedere sussidi per la sostituzione delle ferrovie oberate con servizi di trasporti su strada.

³ Il Consiglio federale può anche concedere prestiti, conformemente all'articolo 14 della legge del 6 aprile 1939, alle imprese ferroviarie e di navigazione contemplate dall'articolo 1 di detta legge.

⁴ Il Consiglio federale può, in quanto compatibile con le esigenze della sicurezza dell'esercizio, subordinare il soccorso destinato al rinnovamento e al miglioramento degli impianti e del materiale rotabile a condizioni che vincolano l'assegnazione dei lavori alle fluttuazioni economiche.

⁵ Con riserva delle disposizioni che seguono, il modo di determinare il genere e l'importo del soccorso, le condizioni alle quali è sottoposto e la procedura sono disciplinati dalla legge del 6 aprile 1939.

Art. 2.

Termine.

Il termine di dieci anni fissato nell'articolo 15, secondo capoverso, della legge del 6 aprile 1939 è soppresso.

II. SOSTITUZIONE DI FERROVIE CON SERVIZI DI TRASPORTI SU STRADA

Art. 3.

Condizioni
per il soc-
corso.
a. In genere.

¹ Il soccorso è concesso solo se l'esistente servizio pubblico, considerato nel suo insieme, continua ad essere garantito oppure è sostituito da un servizio che offre altri vantaggi equivalenti.

² Il soccorso può essere concesso per la sostituzione di tutta la ferrovia o di singole tratte con un servizio di trasporti su strada.

³ La Confederazione può parimente concedere un soccorso allo scopo di favorire l'unione di due o più imprese ferroviarie in una sola impresa di trasporti su strada, d'importanza considerevole per il paese o per una sua regione.

Art. 4.

b. Rinuncia
alla conces-
sione ferro-
viaria.

¹ Il soccorso della Confederazione è concesso soltanto se l'impresa ferroviaria chiede il ritiro della concessione e i creditori non sufficientemente garantiti consentono alla domanda.

² Il consenso dei creditori obbligazionisti non sufficientemente garantiti deve essere chiesto nelle forme previste per la comunione degli obbligazionisti.

Art. 5.

Personale
ferroviario.
a. Riassun-
zione.

L'impresa che sostituisce la ferrovia è tenuta a riassumere gli agenti idonei al servizio o che possono diventarlo. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la loro rieducazione professionale e le condizioni per facilitare loro l'ottenimento del permesso di condurre veicoli su strada.

Art. 6.

b. Indennità.

L'impresa ferroviaria è tenuta a versare un'indennità adeguata, che si determina in base agli anni di servizio prestato, agli agenti in grado di lavorare che non possono essere riassunti per-

chè non idonei o non rieducati, a meno che essi trovino una nuova occupazione corrispondente alle loro attitudini e al loro guadagno anteriore.

² Se esiste un'istituzione di previdenza a favore del personale, l'indennità è sostituita dalle prestazioni previste dal regolamento per il licenziamento senza colpa.

Art. 7.

¹ Se esiste un'istituzione di previdenza, il Consiglio federale prende le misure necessarie per tutelare gli interessi degli agenti ferroviari che ne fanno parte. Esso può obbligare l'impresa che sostituisce la ferrovia a mantenere in attività le istituzioni esistenti e a versare loro i contributi necessari.

Istituzioni di previdenza a favore del personale

² Dopo aver sentito i rappresentanti dell'impresa e ottenuto il consenso della maggioranza del personale, il Consiglio federale può ordinare l'affiliazione delle casse di previdenza a un'altra istituzione che offra le necessarie garanzie.

Art. 8.

Nel momento in cui il servizio di trasporti su strada che sostituisce la ferrovia inizia il suo esercizio, il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie ordina, d'intesa con i Cantoni interessati, la sospensione dell'esercizio della ferrovia e dichiara la concessione ferroviaria estinta. Siffatta misura deve essere debitamente pubblicata.

Sospensione dell'esercizio della ferrovia.

Art. 9.

L'obbligo di rimuovere gli impianti ferroviari dalla pubblica via è disciplinato dalle disposizioni del diritto cantonale concernenti l'autorizzazione di utilizzare le strade pubbliche.

Rimozione degli impianti ferroviari.

Art. 10.

¹ Con riserva delle disposizioni del presente articolo, anche dopo la cessazione dell'esercizio e l'estinzione della concessione, il patrimonio ferroviario rimane soggetto alle disposizioni sulla liquidazione forzata contenute nella legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese. Non appena l'estinzione della concessione ferroviaria è stata pubblicata, la liquidazione forzata può essere ordinata in ogni tempo, anche senza il consenso del Consiglio federale.

Liquidazione forzata del patrimonio ferroviario.

² Il Tribunale federale può incaricare della liquidazione l'ufficio dei fallimenti della sede dell'impresa oppure un ammini-

stratore straordinario del fallimento, appositamente designato; esso può impartir loro le necessarie istruzioni. Gli oggetti che fanno parte della massa possono essere realizzati in conformità delle disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. La somma ricavata è sempre ripartita conformemente alle disposizioni della legge sulla liquidazione forzata delle imprese ferroviarie.

³ Se è chiesto un concordato, la procedura applicabile è quella prescritta dalla legge sulla liquidazione forzata delle imprese ferroviarie. Il Tribunale federale può emanare speciali disposizioni intese a semplificare siffatta procedura.

⁴ A contare dal momento della cessazione dell'esercizio ferroviario, le disposizioni sulla proroga straordinaria della legge concernente la liquidazione forzata non sono più applicabili.

III. ENTRATA IN VIGORE ED ESECUZIONE

Art. 11.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1949. Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per eseguirla.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 dicembre 1949. Il Presidente: **Jacques Schmid.**
Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 dicembre 1949. Il Presidente: **Haefelin.**
Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 21 dicembre 1949.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:
Leimgruber.

Data della pubblicazione: *19 gennaio 1950.*

Termine d'opposizione: *19 aprile 1950.*

Legge Federale che completa quella concernente il soccorso a favore delle imprese private ferroviarie e di navigazione (Del 21 dicembre 1949)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1950
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	02
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.01.1950
Date	
Data	
Seite	13-16
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 999

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.